

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1516-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 17 marzo 1971*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 22 aprile 1971 (V. Stampato n. 3244)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1971*

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il biennio 1971-72.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975

Art. 1.

È autorizzata a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il quinquennio 1971-1975.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale trasmetterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il biennio 1971-72

Art. 1.

È autorizzata a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il biennio 1971-72.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.